

TRIBUNALE ORD. DI VENEZIA SEGRETARIA
09 OTT. 2023
PROT. N. 3454/23-U



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Venezia 09.10.2023

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
VENEZIA

Ai Sigg. Direttori Amministrativi
Contenzioso Civile e Recupero Crediti
SEDE

Al Sig. Funzionario ed al Personale di Cancelleria
Prima Sezione Civile
SEDE

Oggetto: Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.

In conformità a specifici chiarimenti del Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Servizi Relativi alla Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, rendo noto che:

- Nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità l'intimante sarà tenuto a versare al momento della costituzione in giudizio un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, D.P.R. n. 115/2002;
- L'intimato che si limiti a svolgere opposizione, ossia si limiti a chiedere il diniego della convalida di sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato ai sensi dell'art. 99 c.p.c., mentre nel caso in cui formuli domanda riconvenzionale o richiesta di chiamata di un terzo in causa è tenuto a pagare un contributo unificato commisurato al valore della propria domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, così come il terzo che intervenga autonomamente nella fase sommaria;
- A seguito del provvedimento che dispone il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 c.p.c., con la conseguente

instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, dovrà essere versato un nuovo contributo unificato per intero e senza dimezzamento, ai sensi dell'art. 14, commi 1° e 3°, D.P.R. n. 115/2002, solo a seguito della costituzione in giudizio delle parti che si realizza con il deposito delle note integrative entro il termine assegnato dall'art. 426 c.p.c., mentre nessun contributo sarà dovuto in caso di mancata costituzione delle parti e di successiva dichiarazione di estinzione del giudizio;

- Valgono per l'attore ed il convenuto i medesimi principi in precedenza enunciati: l'attore sarà tenuto a pagare un nuovo contributo unificato, a prescindere da quello già versato nella fase sommaria, ed il convenuto sarà tenuto a pagarlo sia nel caso in cui formuli domanda riconvenzionale *ex novo* o nel caso in cui coltivi quella formulata nella fase sommaria, così come sarà tenuto a pagarlo il terzo interveniente, anche nel caso sia già intervenuto durante la fase sommaria ed abbia versato il contributo dimezzato;
- Il convenuto che si costituisca per primo sarà tenuto al pagamento del contributo unificato per intero, calcolato sul valore della domanda avversaria e, laddove proponga domande proprie, riconvenzionali o trasversali, sarà tenuto al pagamento del contributo unificato per intero calcolato sul valore dell'intero procedimento, e, quindi, dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale o trasversale.

Ciò posto, si dispone che la presente nota sia pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale e si richiede al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia la pubblicazione sul sito istituzionale del C.O.A., invitando il Personale di Cancelleria del Tribunale ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra.

Cordiali saluti

*Il Presidente del Tribunale
Dirigente Amministrativo F.F.
Dott. Salvatore Lagana*

LAGANA' SALVATORE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
09.10.2023 06:59:44 UTC